

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 119 DEL 08 MARZO 2021

Pratica n. N. 0034260 Del 08/03/2021

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002	Ob.Funz.: :: B01GEN	CIG:	CUP:

OGGETTO:	Vertenza Matasconi Vittoria e Rossana c/Punzo Anna +Arsial. Conferimento incarico ai legali interni. Senza impegno di spesa
-----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Annarita Aracri)	ISTRUTTORE P.L. (Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (AVV. Maria Raffaella Bellantone)
f.to Annarita Aracri	f.to Annarita Aracri	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

Il Direttore Generale f.f.

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 119	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 08/03/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 119 DEL 08 MARZO 2021

OGGETTO: Vertenza Matasconi Vittoria e Rossana c/Punzo Anna +Arsial. Conferimento incarico ai legali interni. Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 Dicembre 2020, n. 70, con la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. di ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 07 Gennaio 2021, n. 4, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1, al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non

contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISITO dall'ANAC i codici CIG e CUP in quanto non si tratta di appalto bensì di conferimento di un incarico legale;

VISTO l'atto di citazione, notificato ad Arsial in data 18.11.2020, con il quale le sigg.re Vittoria e Rossana Matasconi convenivano in giudizio, oltre la sig.ra Anna Punzo, nella qualità di erede di Pietro Matasconi, loro fratello, l'Arsial, in persona del rappresentante, invitandola a costituirsi nei modi e nei termini di legge ed a comparire ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 bis e 167 cpc innanzi al Tribunale Ordinario di Tivoli, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"affinché, premesso l'accertamento della nullità ed inefficacia della donazione, effettuata da Augusto Matasconi il 9 febbraio 1982, del fondo rustico in oggetto in favore di Pietro Matasconi, venga riconosciuta ad esse attrici, Vittoria e Rossana Matasconi, in quanto coeredi di Augusto Matasconi, escluse a suo tempo dall'assegnazione del fondo rustico in oggetto, ai sensi delle leggi in materia, riguardanti i fondi rustici di proprietà dell'ex Ente Maremma (ora Arsial) e dei vincoli e limiti recati dall'atto di riscatto, del predetto fondo, del 21.09.1973, quota di comproprietà di detto fondo rustico in oggetto, sito in Sacrofano, Loc. M. Melazza, costituente il podere n. 63, distinto in catasto alla partita 917, foglio 22 particelle 58,97,54,152,80,82 di ha 12.09.90 e degli immobili in esso ricompresi, i cui dati catastali sono i seguenti...e, in via subordinata, gli stessi eredi di Pietro Matasconi, nella persona del coniuge Anna Punzo ..., affinché venga riconosciuta, ad esse Vittoria e Rossana Matasconi, ai sensi dell'art. 533 c.c., in quanto figlie di Augusto Matasconi, la propria qualità di successori legittimi nei riguardi della successione del proprio genitore Augusto Matasconi, e ciò almeno nella misura di legge, prevista dalle norme sulla successione legittima dei figli (art.566 c.c.); allo scopo di ottenere la restituzione della loro parte di proprietà del predetto fondo rustico in oggetto..., costituente all'epoca della successione (1993) l'asse ereditario di Augusto Matasconi e ciò nella misura di un terzo di detto fondo rustico e degli immobili in esso ricompresi, a ciascuna delle sorelle, Vittoria e Rossana, in concorso con il proprio fratello Pietro Matasconi. Si chiede, sin d'ora, che l'ill.mo Giudice abbia a disporre Consulenza Tecnica per stimare all'attualità il valore del fondo rustico in oggetto e dei miglioramenti su di esso esistenti, per procedere alla restituzione di quanto del rustico di ettari 12 e degli immobili in esso ricompresi, così come specificati, spettante ad esse parti attrici...";

PRESO ATTO che il relativo giudizio, veniva instaurato avanti al Tribunale di Tivoli, rubricato al numero di R.G. n. 4098/2010, Giudice Dott.ssa Liberati, con fissazione dell'udienza di prima comparizione al 09.03.2021;

PREMESSO:

che l'unità poderale sopra descritta veniva assegnata dall'Ente Maremma, con patto di riservato dominio, ad Augusto Matasconi in data 30 settembre 1952, con atto pubblico per notaio Dott. Renato Armati rep.5369, registrato il 18.10.1952; che l'originario assegnatario, Augusto Matasconi, in data 21.09.1973, con scrittura per notaio Dott.ssa Maria Antonia Russo, riscattava anticipatamente il predetto fondo nei confronti dell'Ente Maremma;

che il suddetto assegnatario, in data 09.02.1982, con atto pubblico, donava, in nuda proprietà, la quasi totalità del fondo di cui trattasi, nella misura di ha. 10, al proprio figlio Pietro Matasconi e, una minima parte di esso, alle proprie figlie, Vittoria e Rossana Matasconi;

che, verificato l'avvenuto passaggio della proprietà all'assegnatario, tale riscatto comportava la conseguente cessazione del riservato dominio in favore dell'Ente, anche se non formalmente cancellato, pur con persistenza, fino allo scadere del trentennio dei vincoli di destinazione, di indisponibilità e di indivisibilità;

che, essendo stato riscattato il fondo, oggetto della presente vertenza, non sono più impugnabili i trasferimenti e gli atti di disposizione compiuti in violazione dell'art.6 della Legge 1940 n. 1078, cui rimanda L. 1967 n.379 (art. 4). Infatti l'art.6 della stessa Legge n. 379/1967 stabilisce che l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto;

CONSIDERATO, da quanto ricostruito ed esposto, che l'Ente è estraneo alla controversia in corso che attiene a questioni ereditarie, e, ciò è confermato dall'art. 6 della L.1078/1940 che dispone che *"I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatari dell'unità poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari"*;

RILEVATA la necessità di costituirsi nel nuovo giudizio instaurato dalle Matasconi avanti al Tribunale Ordinario di Tivoli per tutelare la posizione dell'Ente, e far dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'Arsial;

CONSIDERATA l'opportunità di conferire il relativo incarico legale agli avvocati interni all'Agenzia, in quanto hanno una dettagliata conoscenza della pratica, essendo difensori di un'altra causa (R.G. 3056/2019), instaurata dalle sigg.re Matasconi, pendente avanti al Tribunale Ordinario di Tivoli, il cui legale ha chiesto la riunione;

DATO ATTO che l'importo relativo alle competenze professionali, decurtato del 35% in base al Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni di ARSIAL, sarebbe ammontato a complessivi euro 12.737,39, oneri di legge inclusi (IVA, CPA, R.A.; valore scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00);

RITENUTO opportuno avvalersi delle professionalità interne all'Agenzia, iscritte all'ordine degli avvocati di Roma, Albo speciale, avv.to Maria Raffaella Bellantone e avv.to Annarita Aracri, al fine di consentire all'Agenzia un risparmio relativo alle competenze legali ed altri oneri di legge (spese forfettarie al 15% -art.2, comma 2 del decreto ministeriale n.55/2014-, R.A., IVA e CPA), pari ad € 12.737,39;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la costituzione di Arsial nel giudizio di cui trattasi, con conferimento del relativo incarico legale agli avvocati interni dell'Agenzia, avv. Maria Raffaella Bellantone ed avv. Annarita Aracri, per le quali non è previsto alcun compenso ulteriore per l'attività giudiziale;

SU PROPOSTA ed ISTRUTTORIA dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE la costituzione di Arsial nel giudizio, instaurato avanti al Tribunale di Tivoli, dalle sig.re Matasconi Vittoria e Rossana nei confronti di Arsial, rubricato al numero di R.G. n. 4098/2010, Giudice Dott.ssa Liberati, con fissazione dell'udienza di prima comparizione al 09.03.2021.

DI CONFERIRE l'incarico di rappresentanza e difesa agli avvocati interni di Arsial, Maria Raffaella Bellantone ed Annarita Aracri, congiuntamente e/o disgiuntamente, per le quali non è previsto alcun compenso ulteriore per l'attività giudiziale, con conseguente risparmio per l'Agenzia.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	15	1-2		x			X	
d.lgs. 33/2013	23				x			x